

Interpello N.11-2015 (IMU/TASI-Soggettività passiva assegnazione casa coniugale a ex nuora)

Oggetto: interpello IMU del 15 settembre 2015 prot. n. presentato dal Signor

Con l'istanza di cui all'oggetto concernente il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) su un immobile sito sul territorio comunale il Sig.ha esposto il seguente

CASO CONCRETO E PERSONALE

L'istante, dichiara di essere proprietario di un immobile sito sul territorio comunale e concesso in comodato d'uso al figlio che lo abitava insieme alla moglie Aggiunge, inoltre, che a seguito di separazione legale tra i due coniugi occupanti l'immobile in oggetto, il giudice della separazione disponeva l'assegnazione della casa coniugale a favore dell'ex nuora dell'istante nonostante la proprietà dell'immobile non fosse dell'ex marito ma del padre di quest'ultimo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE

Alla luce di tale ricostruzione fattuale, l'istante ritiene che l'IMU e la TASI non debbano ricadere sul proprietario dell'immobile, ma debbano essere dovute esclusivamente ed interamente dall'assegnataria dell'immobile riconosciuta come tale dalla sentenza di separazione n. allegata in copia.

RISPOSTA DELL'UFFICIO

In via preliminare, in ordine all'imposta municipale propria (IMU), si evidenzia come il comma 12-quinquies dell'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012, stabilisca che ai soli fini dell'applicazione dell'IMU "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione". Con la risoluzione 18 maggio 2012, n. 3/DF il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in tema di IMU, in particolare riguardo all'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali. Ai soli fini IMU è previsto che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata esclusivamente a titolo di diritto

di abitazione. Inoltre, il Dipartimento delle Finanze è nuovamente intervenuto sulla questione in oggetto con risoluzione 28 marzo 2013 n. 5/DF, peraltro citata anche nell'istanza, ed ha dato un'interpretazione restrittiva dell'articolo 4, comma 12 - quinquies sopra citato. In particolare, l'Amministrazione finanziaria statale è arrivata alla conclusione che quest'ultima disposizione opera solo nei casi in cui l'immobile assegnato sia di proprietà, interamente o pro-quota, del coniuge non assegnatario e in quello in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato e non anche in quello di locazione. Solo qualora ricorrano le circostanze richieste dalla legge, come specificate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e cioè la comproprietà tra i coniugi, proprietà esclusiva del coniuge non assegnatario ovvero la sussistenza, debitamente comprovata, di un contratto di comodato d'uso gratuito nel caso di immobile di proprietà di terzi, il soggetto passivo ai fini IMU è il coniuge assegnatario.

Tale conclusione a parere dello scrivente ufficio è applicabile anche alla TASI, pertanto, qualora ricorra una delle ipotesi sopra descritte, il soggetto passivo è soltanto il coniuge assegnatario che liquiderà il tributo applicando l'aliquota del 2,5 per mille e beneficerà dell'intera detrazione, se spettante, prevista da Roma Capitale.

La presente risposta viene resa ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale avente ad oggetto "Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello" approvato con deliberazione C.C. n. 253 del 19 dicembre 2003.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Andreina Marinelli